



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 97 SEDUTA DEL 20.12.2001

Sessione straordinaria - Seduta pubblica di convocazione

OGGETTO

**MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO RIGUARDO ALLA
DISCIPLINA DEI SOTTOTETTI.**

DISCIPLINA DEI SOTTOTETTI.

L'anno duemilaino addi venti del mese di dicembre alle ore 20.00 presso la Sala Kursaal dell'A.P.T., previa convocazione con avvisi scritti n° 31760 in data 13/12/2001 tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla trattazione del presente oggetto risultano:

[illegible]

Sindaco
Consigliere

1)	Giovanni Ponchio
2)	Roberto Rigodanzo
3)	Giovanni Amato
4)	Stelio Bianchini
5)	Roberto Gennaro
6)	Bruno Fabbri
7)	Mattia Casalini
8)	Daniele Polito
9)	Roberto Meneghetti
10)	Salvatore Morello
11)	Giuseppe Bottaro
12)	Mauro Donolato
13)	Giovanni Negrin
14)	Marino Massarotti
15)	Davide Faggon
16)	Davide Espro
17)	Andrea Bronzato
18)	Alfonso Cartieri
19)	Livio Pezzato
20)	Paolo Gruppo
21)	Flavio Manzolini

Assiste alla seduta il Sig. Carlo Leonori, Segretario Comunale.

Il Sig. Livio Pezzato nella sua qualità di Presidente del Consiglio, presiede l'assemblea, con l'aiuto degli scrutatori Sigg. Espro, Negrin e Casalini.

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato, iscritto al n° 7 dell'ordine del giorno.

Verbale fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PEZZATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEONORI

N. 81 Reg. Pubbl. Referto di Pubblicazione

Certifico io sottoscritto messo

delibera e affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni

consecutive

dal

10-GEN-2002

a]

25 GEN. 2002

ipda

10 GEN. 2002

IL MESSO COMUNALE

Certificato di Esecutività

F.to (Cinquemani Giuseppe)

La presente deliberazione, pubblicata a norma di legge senza opposizioni o reclami, non soggetta a controllo di legittimità è

DIVENTA ESECUTIVA

21 GEN. 2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

Fito Leonora

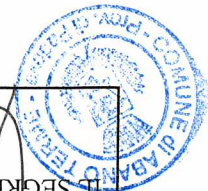
La presente copia è conforme all'originale.

Addi

23 GEN. 2002

IT SEGRETARIO COMUNALE

23 GEN. 2002
RETARIO COMUNALE



24 GEN. 2002
V. SETTORE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ricordato che il vigente P.R.G. è stato approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 4004 del 16/11/1999;

Ritenuto opportuno modificare alcune disposizioni del Regolamento Edilizio, per meglio disciplinare i sottotetti;

Vista la proposta di variante, predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale;

Ritenuto opportuno procedere alla sua approvazione;

Visto l'art. 50 della L.R. n. 61/1985 e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Territorio ed Ambiente nella seduta del 13/12/2001;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Sentita la relazione del **Sindaco Giovanni Ponchio**;

Sentiti gli interventi:

Andrea Bronzato (Forza Italia): modifichiamo i parametri del calcolo del volume? Le mansarde non sono autonomamente utilizzabili. D'altra parte gli spazi vengono fuori ugualmente e saranno comunque utilizzati. Non c'è molta differenza tra abbaini e lucernari per la luminosità dei locali. Si dovrebbe piuttosto regolamentare la foglia dei tetti.

Roberto Meneghetti (Abano di tutti): la proposta rappresenta una risposta ad una problematica esistente, attua il programma. Ci differenziamo dai Comuni contermini con una maggiore qualità.

Marino Massarotti (Forza Italia): perché così si rende meno appetibile il sottotetto?

Il Sindaco illustra più dettagliatamente la proposta.

Mauro Donolato (Verdi): è una norma che fa chiarezza, è un contributo importante nella direzione di un rapporto diverso con gli standard. Dovremo fare anche un ragionamento riguardo ai parcheggi. La modifica proposta porta ad una diminuzione del volume degli edifici.

Con 14 voti favorevoli e 6 astenuti (Massarotti, Faggion, Espro, Bronzato, Carrieri e Manzolini), resi ed accertati secondo legge, avendo il Presidente proclamato l'esito della votazione;

DELIBERA

• di adottare la variante parziale al P.R.G., consistente nella modifica degli artt. 2 e 3 del Regolamento Edilizio, come risulta dal testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di depositare la variante a disposizione del pubblico per trenta giorni presso la Segreteria del Comune e della Provincia e di dare notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato all'Albo del Comune e della Provincia e mediante l'affissione di manifesti, in modo che nei successivi trenta giorni chiunque possa formulare osservazioni sulla variante adottata.

Regolamento Edilizio

TESTO COMPARATIVO

AGGIUNTE

strali

Bernardo Secchi

Sergio Dinale

Paola Rigonat Hugues

Daniele Rallo

Approvato con DGR n. 4004 del 16.11.1999
Presa d'atto con Delibere di GC n.111 del
16.06.2000 e n.115 del 22.06.2000.

1312.2001



Art. 2 Definizioni di termini

1. Ai fini del presente Regolamento edilizio sono definiti:

- **portico**: parte coperta dell'edificio, non chiusa su almeno due lati.
- **loggia**: parte dell'edificio aperta su un lato.

- **volumi tecnici**: sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, dell'ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità, trovare spazio entro il corpo dell'edificio, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono volumi tecnici le canine fumarie, i cavei e tutti gli altri volumi di servizio non calpestabili posti sulle pareti perimetrali od oltre la linea di gronda, quelli relativi ai vespai o piani interrati (purché contenuti nella altezza massima di cm. 50), i volumi dei tetti non praticabili. **PER LA PARTE ECCEZIONALE L'ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO E REALIZZATI SENZA ALCUN COLLEGAMENTO VERTICALE FISSO CON I SOTTOSTANTI PIANI, STRETTAMENTE NECESSARI ALLA COPERTURA DEL FABBRICATO CON PENDENZA NON SUPERIORE AL 33% E/O RAPPORTO 1/3 (H/L). IN OGNI CASO LA FORMAZIONE DEL COLMO DI COPERTURA DOVRÀ ESSERE COSTITUITO DA DUE O PIÙ FALDE.**

- La conformazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per l'estetica dell'insieme architettonico.
- **pertinenze non autonomamente utilizzabili**: piccoli manufatti destinati in modo durevole al servizio e/o ornamento dei fabbricati residenziali e non utilizzabili in modo autonomo (quali depositi attrezzi da giardino aventi una superficie non superiore a mq. 8, nonché pergolati aperti, gazebi, ecc.).
 - **scala esterna**: elemento di collegamento verticale, aperto e non coperto, esterno al corpo di fabbrica, avente altezza massima pari a 4,00 ml. dal piano campagna.
 - **scala di sicurezza**: elemento di collegamento verticale, esterno al corpo di fabbrica, non utilizzabile come collegamento verticale principale, imposto da normative di sicurezza vigenti.
 - **strada**: area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
 - **cortile**: area libera scoperta che consente di illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro (vedi art. 49).
 - **lastrico solare**: copertura piana di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastrico (vedi art. 49).
 - **chiostrina, pozzo luce**: è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e che consente di illuminare e ventilare solo locali non abitabili (vedi art. 49).
 - **sagoma**: è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compreso bow-windows, escluso sporti aggettanti, balconi inferiori a m. 2,00) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.
 - **vani utili abitabili**: sono tutti quelli che hanno le dimensioni minime previste dalla vigente normativa e sono illuminati ed aerati direttamente. Si considerano tali anche le cucine che

raggiungono dette dimensioni minime. Pertanto si ha aumento o diminuzione del numero dei vani solo se varia quello dei vani aventi le caratteristiche sopradette.

locali praticabili: sono esclusivamente quelli dei sottotetti collegati con scale fisse ai sottostanti vani utili principali abitabili e/o agibili, aventi altezza media ponderata non superiore a m. 2,10 2,40 misurata in ogni sua singola porzione. IN DETTI LOCALI E' VIETATA LA REALIZZAZIONE DI POGGIOLI, TERRAZZI E ABBAINI; LE EVENTUALI APERTURE POTRANNO ESSERE REALIZZATE IN FALDA E/O NELLE MURATURE PORTANTI PERIMETRALI E NON SUPERARE IL RAPPORTO DI 1/10 DELLA SUPERFICIE DI PAVIMENTO DEL LOCALE RICAIVATO.

Art. 3 Definizioni di parametri

1. Gli indici ed i parametri che disciplinano l'edificazione vengono così definiti:

- St **Superficie territoriale:** è la superficie reale complessiva dell'area soggetta a strumento urbanistico attuativo.
- Sf **Superficie fondiaria:** è la superficie reale del lotto edificabile al netto degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e/o previsti. Ogni volume esistente o da costruire determina l'inedificabilità della superficie fondiaria ad esso corrispondente, nei limiti dell'If di zona vigente. Per i fabbricati esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente è quella considerata al momento del rilascio della licenza, concessione o autorizzazione edilizie.
- Sc **Superficie coperta:** è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli sporti di copertura fino a m. 1,50, gli aggetti, senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a m. 2,00; sbalzi con dimensioni maggiori sono computati per la parte eccedente.
- h **Altezza: MASSIMA DEL FABBRICATO** è la differenza tra la quota del marciapiede, o in assenza di questo dell'asse strada di uso pubblico, e la quota del punto d'intersezione della linea di intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile o agibile con la parte esterna della parete perimetrale del fabbricato, con esclusione dell'altezza relativa ai volumi tecnici ed ai locali praticabili.

Quando il solaio **DI COPERTURA** dell'ultimo piano abitabile o agibile non è orizzontale, l'altezza **MASSIMA DEL FABBRICATO** è riferita al punto medio del suo intradosso qualora la pendenza della falda di copertura sia superiore al 38%.

Quando la quota del marciapiede o dell'asse strada di uso pubblico è inferiore a quella media del lotto di pertinenza interessato dall'intervento l'altezza va riferita alla quota naturale del terreno relativa ad una vasta area.

Nel caso di solai con travature a vista l'altezza è riferita all'intradosso dell'orditura portante.

- V

Volume urbanistico: è il volume del solido emergente dal terreno, anche se aperto sui lati, dato dalla **SOMMATORIA DEL prodotto della Sc DI OGNI SINGOLO PIANO PER LA PROPRIA RELATIVA ALTEZZA LORDA (COMPRESO SOLAIO DI PAVIMENTO) per h. E SINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO**

con esclusione di:

- chiusura invernale di aree scoperte di pertinenza di pubblici esercizi (fino ad un limite massimo del 50% della superficie utile del pubblico esercizio) purchè realizzate con strutture leggere in vetro e metallo completamente amovibili;

3

- coperture stagionali di impianti sportivi scoperti, realizzate con teloni di materiale plastico o simili, fissati su strutture reticolari e/o tensostrutture metalliche;

- volumi tecnici;

- locali praticabili PER LA PARTE ECCEDENTE L'ALTEZZA DEL FABBRICATO;

- porticati ad uso pubblico di qualsiasi dimensione;

- portici e logge con profondità sino a m. 2,00; dimensioni maggiori sono computate per la sola parte eccedente.

CON INCLUSIONE DEL VOLUME CORRISPONDENTE AI :

- LOCALI REALIZZATI NEI SOTTOTETTI CON ALTEZZA MEDIA PONDERATA SUPERIORE A ML. 2,40, COMPUTATO PER INTERO. PER LA PARTE ECCEDENTE L'ALTEZZA MASSIMA DEL FABBRICATO

Ai fini del rispetto degli indici massimi di edificabilità previsti dal PRG, viene considerato volume urbanistico anche quello relativo ad eventuali piani interrati quando questi non siano destinati a soli usi di servizio, ad accessori e locali non abitabili o agibili, a ripostiglio, deposito e simili. Restano fatte salve le disposizioni relative alla determinazione del volume di cui alla Legge Regionale n. 21/96

- **It** **Indice di edificabilità territoriale:** è la capacità edificatoria delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo. Esso stabilisce il rapporto, espresso in mc/mq, tra il Volume urbanistico (V) e la Superficie del 75% ed il massimo del 100%.

- **If** **Indice di edificabilità fondiaria:** è la capacità edificatoria dei lotti edificabili. Esso stabilisce il rapporto, espresso in mc/mq, tra il Volume urbanistico (V) e la Superficie fondiaria (St).

- **Rc** **Rapporto di copertura:** è la percentuale di superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria (St).

- **Ds** **Distanza dalla strada:** è la distanza minima che intercorre tra il perimetro corrispondente alla determinazione della Sc ed il confine stradale, misurata ortogonalmente al confine stesso.

- **Dc** **Distanza dai confini:** è la distanza minima che intercorre tra il perimetro corrispondente alla determinazione della Sc ed il confine del lotto, misurata ortogonalmente rispetto al confine stesso.

- **Df** **Distanza tra i fabbricati:** è la distanza minima che intercorre tra i fronti prospettanti corrispondenti alla determinazione delle Sc, con l'esclusione dei portici senza sovrastanti corpi chiusi.

I parametri relativi a h, V, If, Rc sono dei massimi.
I parametri relativi a Ds, Dc, Df sono dei minimi.

5

Regolamento Edilizio

TESTO MODIFICATO

13.12.2001



Art. 2 Definizioni di termini

1. Ai fini del presente Regolamento edilizio sono definiti:

- **portico**: parte coperta dell'edificio, non chiusa su almeno due lati.

- **loggia**: parte dell'edificio aperta su un lato.

- **volumi tecnici**: sono i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, dell'ascensore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità, trovare spazio entro il corpo dell'edificio, realizzabili nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono volumi tecnici le canne fumarie, i cavei e tutti gli altri volumi di servizio non calpestabili posti sulle pareti perimetrali od oltre la linea di gronda, quelli relativi ai vespai o piani interrati (purché contenuti nella altezza massima di cm. 50), i volumi dei tetti non praticabili per la parte eccedente l'altezza massima del fabbricato e realizzati senza alcun collegamento verticale fisso con i sottostanti piani strettamente necessari alla copertura del fabbricato con pendenza non superiore al 33% e/o rapporto $1/3$ (H/L), in ogni caso la formazione del colmo di copertura dovrà essere costituita da due o più falde.

La conformazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per l'estetica dell'insieme architettonico.

- **pertinenze non autonomamente utilizzabili**: piccoli manufatti destinati in modo durevole al servizio e/o ornamento dei fabbricati residenziali e non utilizzabili in modo autonomo (quali depositi attrezzi da giardino aventi una superficie non superiore a mq.8, nonché pergolati aperti, gazebi, ecc.).

- **scala esterna**: elemento di collegamento verticale, aperto e non coperto, esterno al corpo di fabbrica, avente altezza massima pari a 4,00 ml. dal piano campagna.

- **scala di sicurezza**: elemento di collegamento verticale, esterno al corpo di fabbrica, non utilizzabile come collegamento verticale principale, imposto da normative di sicurezza vigenti.

- **strada**: area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali. Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

- **cortile**: area libera scoperta che consente di illuminare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro (vedi art. 49).

- **lastico solare**: copertura piana di un volume edilizio delimitato da pareti verticali da essa emergenti; l'altezza delle pareti è misurata a partire dalla più bassa quota di calpestio del lastico (vedi art. 49).

- **chioscina, pozzo luce**: è l'area libera scoperta delimitata da fabbricazione continua lungo tutto il suo perimetro e che consente di illuminare solo locali non abitabili (vedi art. 49).

- **sagoma**: è la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compreso bow-windows, escluso sporti aggettanti, balconi inferiori a m.2,00) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali.

- **vani utili abitabili**: sono tutti quelli che hanno le dimensioni minime previste dalla vigente normativa e sono illuminati ed aerati direttamente. Si considerano tali anche le cucine che raggiungono dette dimensioni minime. Pertanto si ha aumento o diminuzione del numero dei vani solo se varia quello dei vani aventi le caratteristiche sopradette.

locali praticabili: sono esclusivamente quelli dei sottotetti collegati con scale fisse ai sottostanti vani utili principali abitabili e/o agibili, aventi altezza media ponderata non superiore a m. 2,40 misurata in ogni sua singola porzione. In detti locali è vietata la realizzazione di poggioli, terrazzi e abbaini; le eventuali aperture potranno essere realizzate in falda e/o nelle murature portanti perimetrali e non superare il rapporto di 1/10 della superficie di pavimento del locale ricavato.

Art. 3 Definizioni di parametri

1. Gli indici ed i parametri che disciplinano l'edificazione vengono così definiti:
 - **St Superficie territoriale:** è la superficie reale complessiva dell'area soggetta a strumento urbanistico attuativo.
 - **Sf Superficie fondiaria:** è la superficie reale del lotto edificabile al netto degli spazi pubblici o di uso pubblico esistenti e/o previsti. Ogni volume esistente o da costruire determina l'inedificabilità della superficie fondiaria ad esso corrispondente, nei limiti dell'If di zona vigente. Per i fabbricati esistenti la superficie fondiaria ad essi corrispondente è quella considerata al momento del rilascio della licenza, concessione o autorizzazione edilizia.
 - **Sc Superficie coperta:** è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra; non concorrono alla formazione della superficie coperta gli sporti di copertura fino a m. 1,50, gli aggetti, senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a m. 2,00; sbalzi con dimensioni maggiori sono computati per la parte eccedente.

- **h Altezza massima del fabbricato:** è la differenza tra la quota del marciapiede, o in assenza di questo dell'asse strada di uso pubblico, e la quota del punto d'intersezione della linea di intradosso del solaio di copertura con la parte esterna della parete perimetrale del fabbricato, con esclusione dell'altezza relativa ai volumi tecnici.

Quando il solaio di copertura non è orizzontale, l'altezza massima del fabbricato è riferita al punto medio del suo intradosso qualora la pendenza della falda di copertura sia superiore al 38%.

Quando la quota del marciapiede o dell'asse strada di uso pubblico è inferiore a quella media del lotto di pertinenza interessato dall'intervento l'altezza va riferita alla quota naturale del terreno relativa ad una vasta area.

Nel caso di solai con travature a vista l'altezza è riferita all'intradosso dell'orditura portante.

- **V Volume urbanistico:** è il volume del solido emergente dal terreno, anche se aperto sui lati, dato dalla sommatoria del prodotto della Sc di ogni singolo piano per la propria relativa altezza lorda (compreso solaio di pavimento) e sino al raggiungimento dell'altezza massima del fabbricato.

con esclusione di:

- chiusura invernale di aree scoperte di pertinenza di pubblici esercizi (fino ad un limite massimo del 50% della superficie utile del pubblico esercizio) purché realizzate con strutture leggere in vetro e metallo completamente amovibili;
- coperture stagionali di impianti sportivi scoperti, realizzate con teloni di materiale plastico o simili, fissati su strutture reticolari e/o tensostrutture metalliche;
- volumi tecnici;
- locali praticabili per la parte eccedente l'altezza del fabbricato;
- porticati ad uso pubblico di qualsiasi dimensione;
- portici e logge con profondità sino a m. 2,00; dimensioni maggiori sono computate per la sola parte eccedente.



con inclusione del volume corrispondente ai:
- locali realizzati nei sottotetti con altezza media ponderata superiore a metri lineari 2,40, computato per intero, per la parte eccedente l'altezza massima del fabbricato.

Ai fini del rispetto degli indici massimi di edificabilità previsti dal PRG, viene considerato volume urbanistico anche quello relativo ad eventuali piani interrati quando questi non siano destinati a soli usi di servizio, ad accessori e locali non abitabili o agibili, a ripostiglio, deposito e simili. Restano fatte salve le disposizioni relative alla determinazione del volume di cui alla Legge Regionale n. 21/96.

- It **Indice di edificabilità territoriale:** è la capacità edificatoria delle aree soggette a strumento urbanistico attuativo. Esso stabilisce il rapporto, espresso in mc/mq, tra il Volume urbanistico (V) e la Superficie territoriale (St). L'utilizzo dell'It è ammesso entro il minimo del 75% ed il massimo del 100%.

- If **Indice di edificabilità fondiaria:** è la capacità edificatoria dei lotti edificabili. Esso stabilisce il rapporto, espresso in mc/mq, tra il Volume urbanistico (V) e la Superficie fondiaria (Sf). L'utilizzo dell'If è ammesso entro il minimo del 75% ed il massimo del 100% con eventuali riduzioni dell'It.

- Rc **Rapporto di copertura:** è la percentuale di superficie coperta (Sc) rispetto alla superficie fondiaria (Sf).

- Ds **Distanza dalla strada:** è la distanza minima che intercorre tra il perimetro corrispondente alla determinazione della Sc ed il confine stradale, misurata ortogonalmente al confine stesso.

- Dc **Distanza dai confini:** è la distanza minima che intercorre tra il perimetro corrispondente alla determinazione della Sc ed il confine del lotto, misurata ortogonalmente rispetto al confine stesso.

- Df **Distanza tra i fabbricati:** è la distanza minima che intercorre tra i fronti prospettanti corrispondenti alla determinazione delle Sc, con l'esclusione dei portici senza sovrastanti corpi chiusi.

I parametri relativi a h, V, If, Rc sono dei massimi.
I parametri relativi a Ds, Dc, Df sono dei minimi.



Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DEI SOTTOTETTI.

Ai sensi dell'art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

PARERE FAVOREVOLE



♦ in ordine alla regolarità tecnica;

Data 13 DIC. 2001

Il Dirigente del Servizio